

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta da:

Dott. DE STEFANO Franco - Presidente

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere Rel.

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera - Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 24542/2023 R.G. proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall'avvocato E.D. unitamente all'avvocato E.B. con domiciliazione telematica come per legge

- ricorrente -

contro

B.B., rappresentata e difesa dall'avvocato S.C., con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

nonché contro

U. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato F.B., con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

nonché contro

A.V. Spa, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato A.C., con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

nonché contro

D.D., rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Borrè, con domiciliazione telematica come per legge

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6381/2023 depositata il 05/10/2023;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2/07/2026 dal Consigliere Cristiano Valle;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alberto Michele Cisterna, che

ha concluso per il rigetto del ricorso e si riporta alla memoria depositata;

uditi per i ricorrenti gli Avvocati E.D. e E.B., che chiedono l'accoglimento del ricorso;

udito per la controricorrente B.B. l'Avvocato S.C., che chiede il rigetto del ricorso;
udito per il controricorrente D.D. l'Avvocato L.B., che chiede il rigetto del ricorso;
udito per la controricorrente U. Spa l'Avvocato A.C., che conclude per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. A.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma A.V. e D.D., quale amministratore di sostegno di C.C., dopo il decesso di questi, intervenuto il 26/02/2019 e chiedeva, previa dichiarazione di nullità dell'indicazione del beneficiario o l'annullamento dell'atto, la condanna al pagamento in suo favore della somma di cui alla polizza di assicurazione stipulata dall'avvocato D.D., nella detta qualità, con A.V. Spa nella quale era indicata quale beneficiaria B.B., pure ella nipote di C.C. e in via gradata la condanna dell'Amministratore di sostegno al risarcimento dei danni, quantificati nel valore della polizza e comunque della somma al suo riguardo versata, pari a trecentocinquantamila euro.
2. Il Tribunale disponeva la chiamata in causa di B.B. e della compagnia U. Spa quale assicuratrice per il D.D.
3. La causa era istruita documentalmente e all'esito era decisa con sentenza n. 14569 del 2022, di rigetto delle domande del A.A.
4. A.A. proponeva appello alla Corte territoriale di Roma.
5. In fase d'impugnazione si costituivano A.V. Spa, B.B., l'amministratore di sostegno D.D. e l'U. Spa
6. Con sentenza n. 6381/2023 del 5/10/2023 la Corte d'Appello di Roma ha rigettato l'impugnazione.
7. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre, con atto affidato a tredici motivi, A.A.
8. Resistono con controricorsi Intesa San Paolo Spa, che è succeduta a A.V. Spa, B.B., D.D. e U. Spa
9. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.
10. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente e la controricorrente U. Spa hanno depositato memorie illustrative.
11. All'udienza del 2/07/2026, dopo la requisitoria del Pubblico Ministero, sono intervenuti i difensori di tutte le parti con l'eccezione di Intesa San Paolo Spa

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo sono dedotte censure di falsa applicazione degli artt. 1920 e 1921 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure si incentrano sull'aver la Corte di merito ritenuto attinente alla vicenda concreta la sentenza di questa Corte n. 11421 del 2021 in tema di interpretazione della designazione di un beneficiario di un'assicurazione sulla vita operata genericamente dal contraente con riferimento alla categoria degli eredi legittimi.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1369 cod. civ. e 404 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure concernono l'interpretazione della clausola del contratto di assicurazione sulla vita ove si faceva riferimento al fine

dell'identificazione dei beneficiari agli "eredi legittimi" e ne è stata tratta la conseguenza dell'esclusione del A.A.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1920 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per avere i giudici di merito ritenuto che la designazione del beneficiario del contratto fosse imposta dalla legge e non che essa integrasse un mero elemento naturale del contratto, suscettibile di non essere inclusa.

4. Con il quarto motivo è dedotta la violazione degli artt. 1920 e 1923 cod. civ. sotto diverso profilo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per essere la designazione del beneficiario della polizza un atto personalissimo, insuscettibile di essere compiuto dall'amministratore di sostegno, ossia dal D.D.

5. Con il quinto motivo sono poste censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 409, 411, 412, 898, 1920 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure concernono l'essere la designazione del beneficiario un atto personalissimo in relazione alla natura normalmente di liberalità della designazione e in relazione alla capacità di donare dell'amministrato.

6. Con il sesto motivo è contestata la violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 405, 409 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La doglianza concerne il rilievo, attribuito dalla Corte d'Appello, al peggioramento delle condizioni di salute del beneficiario, ossia di C.C. quale beneficiario dopo il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno: la circostanza è, secondo il ricorrente, giuridicamente irrilevante, perché la misura della capacità residua del beneficiario dell'amministrazione di sostegno si determina esclusivamente in base al decreto di nomina e alle sue successive integrazioni e per avere i giudici di merito disconosciuto che il criterio distintivo fra amministrazione di sostegno e interdizione non dipende dal diverso grado di incapacità propria del soggetto bisognoso di tutela.

7. Con il settimo motivo, per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. è denunciata la nullità della sentenza per avere riconosciuto la piena capacità di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno rispetto alla cura del proprio patrimonio, senza curarsi di coordinare una tale affermazione col contenuto del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.

8. Con l'ottavo motivo la difesa del A.A. deduce omesso esame di fatto decisione per il giudizio, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La censura concerne la mancata disamina del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, nel quale era rappresentato il grave decadimento cognitivo di C.C.

9. Con il nono motivo il ricorrente deduce censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 404, 409, 411, 412, 1920 e 1921 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e in particolare si concentra sulla natura di atto personalissimo della designazione del beneficiario, che non poteva, quindi, essere realizzata dall'amministratore di sostegno, con conseguente nullità di quella posta in essere dal D.D.

10. Con il decimo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 delle disposizioni preliminari al cod. civ., degli artt. 1362, 1363 c.c. in relazione agli artt. 372, 404, 409, 898 e 1920 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Le censure concernono l'interpretazione degli atti giudiziari da parte dei giudici di merito e in particolare del decreto del giudice tutelare di autorizzazione dell'amministratore di sostegno all'investimento.

11. Con l'undicesimo motivo il ricorrente afferma la violazione e falsa applicazione dell'art. 412 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Il motivo, proposto in via subordinata, deduce che, essendo C.C. deceduto dopo avere testato, la designazione doveva ritenersi essere stata effettuata per spirito di liberalità e, quindi, non poteva essere posta in essere dall'amministratore di sostegno.

12. Con il dodicesimo motivo è dedotta nullità della sentenza per violazione dell'art 112 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per mancata motivazione sulla domanda di condanna dell'amministratore di sostegno al risarcimento dei danni.

13. Con il tredicesimo e ultimo motivo è pure reiterata la critica all'operato dell'amministratore di sostegno ed è dedotta la violazione dell'art. 410 cod. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

14. Il Collegio ritiene che in via prioritaria debbano essere esaminati il quinto e il sesto motivo di ricorso, in quanto essi pongono questioni potenzialmente risolutive e assorbenti, salvo quanto si dirà in relazione ai due ultimi motivi di ricorso.

15. Le censure di cui ai detti due motivi concernono la natura di atto personalissimo dell'atto di individuazione del beneficiario del contratto sull'assicurazione sulla vita e la non comprensione, nell'autorizzazione del giudice tutelare, apposta in data 24/02/2016, ossia lo stesso giorno dell'istanza formulata dal D.D. nella qualità di amministratore di sostegno, con la formula "Visto si autorizza", anche dell'individuazione del detto beneficiario. L'istanza dell'amministratore era del seguente tenore testuale "Chiede alla S.V. di essere autorizzato a investire la somma di euro 350.000,00 nella polizza A. soluzione crescita ed. 2015 a basso rischio o titoli di Stato o buoni postali fruttiferi ed altri titoli equipollenti".

16. Il Collegio reputa i motivi fondati.

La richiesta dell'amministratore di sostegno al giudice tutelare era finalizzata ad ottenere l'individuazione di una forma di investimento della somma di trecentocinquantamila euro per preservare, se non incrementare, il patrimonio di C.C. e, quindi, l'individuazione dei beneficiari, ossia, come in concreto avvenuto, degli eredi legittimi, era del tutto esulante dall'ambito della concessa autorizzazione, implicando quella una destinazione dell'investimento a soggetti che andavano individuati appunto al momento della richiesta e, poi, della concessione dell'autorizzazione da parte del g.t.

Il Collegio ritiene che l'atto col quale l'amministratore di sostegno, intendendo semplicemente gestire i risparmi dell'amministrato, ma procedendo anche all'indicazione dei beneficiari negli eredi legittimi, ha di fatto prodotto l'effetto di sottrarre detta somma alla successione come voluta dall'amministrato e, cioè, di quella testamentaria e, pertanto, eccede l'oggetto dell'incarico - o, a tutto concedere, della relativa

autorizzazione del g.t. per l'operazione - di amministratore di sostegno, secondo la formula di cui all'art. 412 cod. civ.

Di conseguenza, detto atto è suscettibile di essere annullato, come, peraltro, richiesto sin dal primo grado dalla difesa del A.A., che era ed è legittimato a tanto, stante la sua qualità di erede del sig. L. e in forza del disposto dell'art. 412, primo comma, cod. civ.

Sul punto è opportuno evidenziare che la clausola contrattuale di identificazione del (o dei) beneficiari è un elemento naturale del contratto di assicurazione sulla vita, che può, quindi, essere superata dalla volontà delle parti anche in considerazione della circostanza che il beneficiario può essere lo stesso stipulante del contratto di assicurazione.

Il beneficiario è, infatti, considerato dal codice civile un soggetto eventuale del contratto di assicurazione, nel senso che i due soggetti necessari del contratto sono due: l'assicuratore e il contraente. La clausola d'indicazione dei beneficiari può, dunque, anche mancare e, in considerazione della sua non essenzialità, essa può anche essere invalidata, ossia annullata, senza che ne risulti viziato l'intero contratto.

La Corte d'Appello erra, pertanto, laddove afferma, alla pag. 8, ultimo periodo e alla pag. 9 prime due righe: "Ora, la previsione di un indennizzo in caso di morte del contraente prima della scadenza postula evidentemente la nomina di un beneficiario, cosicché - in mancanza di limitazioni poste al riguardo dal Giudice Tutelare - deve ritenersi che nell'autorizzazione alla stipula della polizza fosse ricompresa l'autorizzazione alla designazione del beneficiario". Nessuna indicazione invero può trarsi nel senso divisato dalla Corte territoriale dal tenore letterale e dal senso complessivo della richiesta dell'amministratore di sostegno e del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare, che sono già in altra parte di questa motivazione testualmente riportate. L'avere l'amministratore di sostegno proceduto non tanto alla stipula del contratto di assicurazione sulla vita, quanto soprattutto all'arbitraria individuazione dei beneficiari mediante riferimento alla categoria degli eredi legittimi configura, con riferimento a detta indicazione, un atto non ricompreso nell'ambito dei poteri dell'amministratore e della finalità dell'investimento per il quale era chiesta l'autorizzazione, finalizzata all'accrescimento del patrimonio dell'amministrato.

17. Il quinto e il sesto motivo di ricorso sono, pertanto, accolti.

18. I motivi dal primo al quarto incluso e il settimo, l'ottavo, il nono, il decimo e l'undicesimo sono assorbiti, in quanto correlati strettamente al quinto e al sesto.

19. Il dodicesimo e il tredicesimo motivo di ricorso sono inammissibili per mancata specifica impugnazione in appello, da parte della difesa del A.A., della statuizione a lui sfavorevole sulla domanda risarcitoria nei confronti dell'amministratore di sostegno.

20. La sentenza impugnata è, in conclusione, cassata in relazione ai motivi accolti, ossia il quinto e il sesto, con assorbimento dei restanti, ad eccezione del dodicesimo e del tredicesimo, che sono dichiarati inammissibili.

21. Il Collegio ritiene che il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve attenersi è il seguente: "Nel caso in cui l'amministratore di sostegno chieda l'autorizzazione a forme di investimento in favore dell'amministrato, l'autorizzazione del giudice tutelare, nel caso sia stata chiesta anche la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita non può intendersi, in assenza di specifiche indicazioni, estesa automaticamente o implicitamente anche all'arbitraria individuazione dei beneficiari, anche soltanto in via generica, mediante il rinvio alla categoria degli eredi legittimi. In tal caso, il contratto di assicurazione concluso dall'amministratore di sostegno e contenente la detta individuazione deve ritenersi, in carenza di specifica autorizzazione da parte del giudice tutelare, impugnabile quanto a tale individuazione, dai soggetti ai quali è riservata l'azione di annullamento ai sensi dell'art. 412 cod. civ.".

22. La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, alla quale è demandato di regolare anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso; dichiara inammissibili il dodicesimo e il tredicesimo motivo, assorbiti i restanti motivi di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Conclusione

così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 2 luglio 2026.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2026.